

Esenzione Irap sui dividendi per le assicurazioni del ramo vita

Direttiva Madre-Figlia

La portata delle sentenze di merito su banche e holding finanziarie

Raffaele Villa

La direttiva 96/2011/UE, cosiddetta Madre-Figlia, che prevede l'esenzione ai fini dell'imposta sul reddito delle società dei dividendi in entrata, si applica anche all'Irap; pertanto, la disciplina Irap delle banche e holding finanziarie, che all'articolo 6, comma 1, lettera a), del Dlgs 446/1997 prevede l'imponibilità del 50% dei dividendi, viola l'articolo 4 della direttiva. Questa è la interpretazione della Ctr del Lazio resa con la sentenza 2303/13/2022 depositata lo scorso 24 maggio nel contesto di una lite instauratasi sul diniego di rimborso dell'Irap assolta da una banca italiana sui dividendi ricevuti da società partecipate residenti ai fini fiscali in altri Paesi membri della UE.

La predetta sentenza segue di poche settimane la sentenza 53/1/2022 della Ctp di Reggio Emilia che parimenti ordina il rimborso dell'Irap pagata da una holding finanziaria su dividendi corrisposti, in questo caso, da una banca residente in Italia. Ciò in quanto, stante l'applicabilità anche all'Irap del divieto di doppia imposizione sui dividendi previsto dal richiamato articolo 4 della direttiva Madre-Figlia, il principio del divieto di discriminazione "rovesciata", che troverebbe la sua base giuridica nel combinato disposto degli articoli 3 e 53 della Costituzione, non consente che dall'applicazione della disciplina sul calcolo della base imponibile dell'Irap a una fattispecie domestica

(dividendi interni) possa conseguire un trattamento peggiore rispetto a quello che deriva dall'applicazione della direttiva Madre-Figlia a un'analoga fattispecie a rilevanza europea (dividendi europei).

La possibilità di estendere all'ambito di applicazione dell'Irap il divieto di doppia imposizione dei dividendi infragruppo (europei) disposto dall'articolo 4 della direttiva Madre-Figlia è condiviso dalla Corte costituzionale, che si è soffermata sul tema in un passaggio della recente sentenza 12/2022 richiamando due precedenti pronunce della Corte Ue (C-365/16, AFEP e C-68/15, X) con le quali il giudice europeo ha escluso che forme di prelievo anche differenti rispetto alle imposte sul reddito delle società in vigore nei Paesi membri della UE possano applicarsi ai dividendi oggetto della direttiva.

Le recenti sentenze della Ctr e Ctp potrebbero rappresentare il primo passo verso un revirement delle cor-

ti di merito tributarie, che in passato (si citano a titolo esemplificativo, la Ctp di Roma 16331 del 29 novembre 2019, la Ctp di Milano 3583 e 3584 del 10 settembre 2019 e la Ctp di Firenze 265 del 12 marzo 2019) avevano rigettato i ricorsi proposti da banche e holding finanziarie avverso il diniego opposto alle istanze di rimborso per l'Irap pagata sul 50% dei dividendi sostenendo che il divieto di doppia imposizione recato dalla direttiva Madre-Figlia riguardasse solo le imposte sul reddito e, quindi, nell'ordinamento tributario italiano, solo l'Ires. Questo argomento, tuttavia, sembra ora messo in discussione dalla Corte costituzionale e dalle Commissioni tributarie citate, che come anticipato estendono tale divieto anche all'Irap.

Va inoltre rilevato che, stante la similarità tra l'articolo 6, comma 1, lettera a), del Dlgs 446/1997 richiamato dalla predetta giurisprudenza italiana e l'articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo Dlgs 446/1997 che prevede l'imponibilità del 50% dei dividendi del risultato del ramo Vita delle compagnie di assicurazioni, anche quest'ultima disposizione sarebbe ugualmente da ritenere incompatibile con l'articolo 4 della direttiva Madre-Figlia.

Infine, laddove si riconoscesse la non imponibilità ai fini Irap dei dividendi di fonte italiana (oltre che di quelli europei direttamente coperti dalla direttiva) in conformità all'impostazione fatta propria dalla Ctp di Reggio Emilia, dovrebbe parimenti conseguire come effetto ulteriore la detassazione Irap anche dei dividendi extra-europei, la cui imposizione risulterebbe altrimenti discriminatoria e parimenti illegittima in ragione del principio di libera circolazione dei capitali sancito all'articolo 63 del Tfu (C-190/2012, e recentemente Cassazione 21454/2022).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La non imponibilità ai fini Irap dei dividendi di fonte italiana dovrebbe portare alla detassazione dei dividendi extra-europei

